

BONUS MATURATI ALL'ESTERO E PERCEPITI DA RESIDENTI: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 199/2025

• DI ANDREA DI NINO CONSULENTE DEL LAVORO IN MILANO* •

Negli ultimi anni, la crescente mobilità internazionale dei lavoratori e la diffusione dei piani di incentivazione a lungo termine hanno reso sempre più attuale la questione del corretto trattamento impositivo dei compensi maturati in un Paese estero e percepiti successivamente in Italia. Si tratta di fattispecie che sollevano questioni di non poco rilievo, poiché collocate al crocevia tra le disposizioni del diritto interno, le norme pattizie contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e gli orientamenti interpretativi, spesso mutevoli, dell'Amministrazione finanziaria. In questo intreccio, la qualificazione del reddito e la ripartizione della potestà impositiva tra i diversi Stati assumono un ruolo centrale per la corretta applicazione delle regole fiscali e per la prevenzione dei fenomeni di doppia imposizione.

La Risposta n. 199 del 4 agosto 2025 dell'Agenzia delle Entrate si inserisce in questo contesto, rappresentando quello che sembrerebbe un "*dietrofront*" rispetto all'orientamento espresso appena pochi mesi prima dalla medesima Amministrazione con la Risposta n. 81 del 25 marzo.

Nello specifico, l'istanza oggetto della più recente Risposta è stata presentata da una società di diritto tedesco, parte di un gruppo multinazionale, operante in Italia tramite stabile organizzazione. La questione sottoposta all'Agenzia riguardava il trattamento impositivo applicabile ad un *bonus* riconosciuto a un di-

pendente nell'ambito di un piano di incentivazione a lungo termine ("*long term cash bonus plan*"), strutturato su periodi di maturazione triennale ("*vesting period*").

Nel dettaglio, il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023, trasferendosi poi in Italia per intraprendere un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso la stabile organizzazione dell'istante e acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 2024. I *bonus* percepiti dal lavoratore in Italia, che in luce del regolamento dell'istante venivano erogati su base triennale, risultavano riferibili a periodi di maturazione che si collocavano interamente oppure parzialmente nel Regno Unito.

Muovendo da tale premessa, la società istante ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati rispetto ai *bonus* percepiti dal soggetto divenuto fiscalmente residente, nonché sulle modalità di tassazione delle medesime somme in Italia, tenuto conto delle imposte già assolate all'estero.

Come già accennato, l'Agenzia delle Entrate era intervenuta su un tema simile nella precedente Risposta n. 81/2025. In quell'occasione, infatti, era stato sostenuto che la tassazione dei *bonus* dovesse seguire il criterio della maturazione, con conseguente ripartizione della potestà impositiva tra i diversi Stati in base alla residenza fiscale e al luogo di svolgi- ➤

* Ha collaborato alla redazione il dott. A. Polli.

■ **BONUS MATURATI ALL'ESTERO E PERCEPITI DA RESIDENTI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISPOSTA N. 199/2025** ■

mento dell'attività lavorativa nei singoli anni. Tuttavia, con la Risposta n. 199/2025 l'Agenzia sembra aver rivisto tale posizione, riaffermando il principio secondo cui, per i redditi di lavoro dipendente – inclusi i compensi variabili – rilevano esclusivamente l'anno di percezione e la residenza fiscale del lavoratore in tale anno. In altri termini, se il lavoratore è residente in Italia al momento della percezione, l'intero importo risulterà imponibile in Italia, a prescindere dal luogo e dal periodo di maturazione delle somme.

Il fondamento di questo mutato orientamento, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si rinviene tanto nell'ordinamento interno quanto nelle disposizioni convenzionali. Con riguardo alla normativa nazionale, l'articolo 3 del TUIR stabilisce anzitutto che i soggetti fiscalmente residenti sono assoggettati a imposizione in Italia per i redditi ovunque prodotti. L'articolo 51 del TUIR, a sua volta, qualifica come reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo, nel periodo d'imposta (principio di onnicomprensività), precisando che tali redditi si tassano con riferimento all'anno della loro effettiva percezione (principio di cassa). Sotto il profilo internazionale, l'Agenzia richiama l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che attribuisce in via generale allo Stato di residenza la potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente, pur riconoscendo allo Stato della fonte la possibilità di tassare la quota di remunerazione riferibile all'attività ivi svolta.

Applicando tali principi al caso concreto, l'Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che la stabile organizzazione italiana sia tenuta ad operare la ritenuta fiscale a titolo d'ac-

conto non solo sui *bonus* erogati direttamente, ma anche su quelli corrisposti da altre società estere del gruppo, qualora siano percepiti in anni in cui il lavoratore risulti fiscalmente residente in Italia. Da ciò sembra conseguire che l'obbligo di sostituzione si estenda a tutte le somme riconducibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dal soggetto erogatore e dal luogo di maturazione.

Al tempo stesso, l'Agenzia ha precisato che, qualora il reddito sia stato assoggettato a tassazione anche nello Stato estero, il lavoratore residente in Italia avrà diritto al riconoscimento del credito d'imposta per le imposte ivi assolte, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così da evitare di subire la cosiddetta doppia imposizione. Un ulteriore chiarimento fornito dall'autorità fiscale riguarda i casi in cui – in conformità al precedente orientamento espresso con la Risposta n. 81/2025 – le ritenute non siano state operate dal sostituto d'imposta. In tali ipotesi trova applicazione l'articolo 10, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che esclude l'applicazione di sanzioni e interessi quando il comportamento del contribuente risulti conforme a indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria successivamente modificate.

In conclusione, la Risposta n. 199/2025 conferma come la disciplina relativa ai *bonus* maturati all'estero e percepiti in Italia resti un terreno complesso, nel quale l'interazione tra normativa interna, convenzioni internazionali e prassi amministrativa può condurre a esiti non sempre lineari. I recenti orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, pur riallineandosi a principi consolidati, evidenziano la necessità per imprese e lavoratori di monitorare con attenzione l'evoluzione interpretativa in materia, al fine di garantire una corretta applicazione delle norme e prevenire possibili contestazioni.